QuotidianoPIÙ

Lunedì 26/02/2024 • 06:00

CASO RISOLTO CRITERIO DEL PREZZO

Dogane: quando è illegittima la rettifica del valore della merce

La rideterminazione del **valore doganale** deve avvenire nel rispetto del **criterio primario del prezzo di vendita** e, ove non applicabile, secondo i criteri immediatamente sussidiari rispetto a quello del **prezzo di transazione**.

di Tatiana Salvi - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

Il valore doganale

L'Agenzia delle dogane non può contestare il valore della merce dichiarato all'importazione, nel caso in cui l'**accertamento** sia fondato unicamente su una rilevazione di dati statistici, relativa al valore medio di merci similari (Cass. 22200/2023).

Il caso sottoposto all'esame della Suprema Corte aveva ad oggetto l'importazione di alcune ciabatte in plastica "da giardino", il cui valore, secondo la Dogana, sarebbe stato inferiore rispetto a quello di merci similari. Tale affermazione dell'Ufficio si basava sul mero confronto tra il valore dichiarato dalla Società importatrice e i valori medi di prodotti simili estrapolati dalla **banca dati M.E.R.C.E**.

Com'è noto, il **Codice doganale dell'Unione europea** (Reg. UE 952/2013, in prosieguo Cdu) impone, come criterio primario di **determinazione del valore**, il prezzo di transazione, vale a dire il costo effettivamente pagato per i prodotti importati (art. 70 Cdu), da cui è possibile discostarsi soltanto in specifiche ipotesi e rispettando una serie di limiti chiaramente individuati dal legislatore unionale. In primo luogo, l'Agenzia delle dogane deve nutrire "fondati dubbi" sull'attendibilità del prezzo dichiarato (art. 140 RE, Reg. UE 2447/2015).

In secondo luogo, tali dubbi devono persistere anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni e di documentazione e dopo aver fornito all'interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni difensive.

La stessa Cassazione ha precisato, infatti, che, per disattendere il valore di transazione della merce, l'Autorità doganale è obbligata a "chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale" (Cass., sez. V, 16 maggio 2022, n. 15540).

Il mancato rispetto del diritto al contraddittorio dell'importatore comporta l'illegittimità del provvedimento impugnato (Cass., sez. V, 13 novembre 2020, n. 25724).

Nel caso di specie, i "fondati dubbi" che l'Ufficio poneva alla base dell'**accertamento doganale** e della rettifica derivavano esclusivamente dal confronto tra il valore dei prodotti importati e quello di merci similari, selezionati sulla base di uno strumento di rilevazione statistica.

Le **Dogane europee**, infatti, hanno elaborato alcuni database, in grado di creare profili di rischio per selezionare le spedizioni all'interno degli spazi doganali e di individuare i soggetti verso cui orientare i controlli.

Tali banche dati, elaborando le informazioni relative a migliaia dichiarazioni di importazione, individuano, sulla base della **voce doganale** dei prodotti importati, un "valore medio statistico" da attribuire ai beni.

Si tratta, tuttavia, di database che non sono riconosciuti da nessuna fonte normativa e non sono conoscibili dagli operatori. Sono ignoti il numero e la tipologia delle importazioni registrate, così come le metodologie di calcolo attraverso cui è elaborato un prezzo medio statistico per le voci doganali delle merci importate, rendendo pertanto impossibile verificare l'attendibilità dell'accertamento.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.